

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 110/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	Regolamento (CE) n. 111/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	3
	Regolamento (CE) n. 112/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999	5
	Regolamento (CE) n. 113/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
*	Regolamento (CE) n. 114/2000 della Commissione, del 18 gennaio 2000, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	8
*	Regolamento (CE) n. 115/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM	14
	Regolamento (CE) n. 116/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2000 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97	15
	Regolamento (CE) n. 117/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	17



Regolamento (CE) n. 118/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	19
Regolamento (CE) n. 119/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	22
Regolamento (CE) n. 120/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	24
Regolamento (CE) n. 121/2000 della Commissione, del 19 gennaio 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	26
* Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità	29

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/43/CE:

* Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 1999, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2000 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4491]	36
---	-----------

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 110/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,2
	204	56,5
	624	156,8
	999	102,5
0707 00 05	052	97,2
	628	152,7
	999	124,9
0709 10 00	220	165,5
	999	165,5
0709 90 70	052	124,9
	204	116,1
	999	120,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,0
	204	37,5
	212	42,7
	624	65,3
	999	46,1
0805 20 10	204	59,0
	999	59,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,6
	204	76,1
	624	92,5
	999	78,4
0805 30 10	052	47,9
	600	58,1
	999	53,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	90,5
	404	87,1
	524	108,5
	720	71,3
	728	60,0
	999	83,5
	999	83,5
0808 20 50	064	64,3
	400	102,0
	720	111,3
	999	92,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 111/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2000

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,76	0,11	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,18	0,06	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 112/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventitreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,898 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 113/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;
- (3) per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁴⁾; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

- (4) la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;
- (5) in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;
- (6) la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo;
- (7) l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	43,63 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	43,63 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4716
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,16
1701 99 10 9910	49,65
1701 99 10 9950	47,43
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4716

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 114/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2000****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

(1) considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

(2) considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	47,49 282,34 409,48	653,43 311,49 1 915,60	92,88 37,40 29,54	353,53 91 946,88	15 753,68 104,65	7 901,11 9 520,21
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	12,76 75,89 110,06	175,63 83,72 514,87	24,96 10,05 7,94	95,02 24 713,00	4 234,19 28,13	2 123,62 2 558,79
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	94,96 564,61 818,85	1 306,69 622,90 3 830,71	185,73 74,79 59,08	706,97 183 869,75	31 503,25 209,27	15 800,15 19 037,93
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	37,85 225,02 326,34	520,77 248,25 1 526,70	74,02 29,81 23,54	281,76 73 279,69	12 555,34 83,40	6 297,01 7 587,40
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	55,28 328,68 476,68	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,39	411,55 107 037,01	18 339,14 121,82	9 197,82 11 082,64
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 354,90 514,71	821,35 391,54 2 407,89	116,74 47,01 37,13	444,39 115 575,96	19 802,16 131,54	9 931,58 11 966,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	20,85 123,99 179,82	286,94 136,79 841,21	40,79 16,42 12,97	155,25 40 377,23	6 918,02 45,95	3 469,66 4 180,67
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 629,95 913,61	1 457,90 694,99 4 274,01	207,22 83,44 65,91	788,79 205 147,81	35 148,91 233,48	17 628,60 21 241,07
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	63,16 375,51 544,60	869,06 414,28 2 547,75	123,52 49,74 39,29	470,20 122 289,00	20 952,33 139,18	10 508,44 12 661,84
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 907,73 1 316,47	2 100,79 1 001,45 6 158,69	298,60 120,24 94,98	1 136,61 295 610,34	50 648,27 336,44	25 402,15 30 607,59
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 129,74 188,15	300,25 143,13 880,22	42,68 17,18 13,57	162,45 42 249,41	7 238,78 48,08	3 630,54 4 374,52
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	37,08 220,47 319,74	510,23 243,23 1 495,80	72,52 29,20 23,07	276,06 71 796,89	12 301,29 81,71	6 169,59 7 433,87
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	85,32 507,27 735,69	1 173,99 559,64 3 441,68	166,87 67,19 53,08	635,18 165 196,94	28 303,95 188,01	14 195,57 17 104,54
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	378,97 2 253,28 3 267,90	5 214,80 2 485,91 15 287,79	741,21 298,47 235,76	2 821,43 733 796,76	125 724,76 835,15	63 056,03 75 977,55

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	158,83 944,36 1 369,59	2 185,55 1 041,86 6 407,18	310,64 125,09 98,81	1 182,47 307 537,38	52 691,79 350,01	26 427,06 31 842,52
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	162,39 965,55 1 400,33	2 234,59 1 065,24 6 550,97	317,62 127,90 101,03	1 209,01 314 439,21	53 874,31 357,87	27 020,14 32 557,13
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 360,19	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 98,13	1 174,36 305 427,23	52 330,25 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	516,02 3 068,13 4 449,67	7 100,63 3 384,89 20 816,32	1 009,25 406,40 321,02	3 841,74 999 160,05	171 190,66 1 137,17	85 859,02 103 453,34
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	285,54 1 697,74 2 462,21	3 929,12 1 873,02 11 518,66	558,47 224,88 177,63	2 125,82 552 882,54	94 727,90 629,25	47 509,86 57 245,63
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	134,07 797,12 1 156,06	1 844,80 879,42 5 408,23	262,21 105,59 83,40	998,11 259 589,14	44 476,59 295,44	22 306,81 26 877,94
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	80,09 476,18 690,60	1 102,03 525,34 3 230,73	156,64 63,07 49,82	596,24 155 071,41	26 569,09 176,49	13 325,47 16 056,14
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 699,80 10 106,55 14 657,38	23 389,76 11 149,96 68 569,76	3 324,52 1 338,70 1 057,45	12 654,84 3 291 271,75	563 908,85 3 745,87	282 822,92 340 779,30
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	172,56 1 025,98 1 487,96	2 374,44 1 131,90 6 960,94	337,49 135,90 107,35	1 284,67 334 117,14	57 245,82 380,27	28 711,09 34 594,59
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 437,31 634,22	1 012,07 482,46 2 967,00	143,85 57,93 45,76	547,57 142 412,66	24 400,21 162,08	12 237,69 14 745,45
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	51,27 304,86 442,13	705,53 336,33 2 068,36	100,28 40,38 31,90	381,72 99 278,76	17 009,88 112,99	8 531,14 10 279,35
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 521,79	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 109,79	1 313,88 341 712,93	58 547,24 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	79,53 472,87 685,80	1 094,38 521,69 3 208,30	155,55 62,64 49,48	592,10 153 994,65	26 384,61 175,26	13 232,94 15 944,65

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	112,96 671,65 974,08	1 554,40 740,99 4 556,91	220,94 88,97 70,27	841,00 218 726,67	37 475,44 248,94	18 795,45 22 647,03
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	155,05 921,86 1 336,97	2 133,48 1 017,04 6 254,56	303,24 122,11 96,45	1 154,30 300 211,69	51 436,64 341,68	25 797,55 31 084,01
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	163,43 971,70 1 409,24	2 248,82 1 072,02 6 592,69	319,64 128,71 101,67	1 216,71 316 441,51	54 217,37 360,15	27 192,20 32 764,45
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	42,20 250,94 363,93	580,75 276,84 1 702,52	82,54 33,24 26,26	314,21 81 719,11	14 001,31 93,01	7 022,22 8 461,22
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	48,67 289,38 419,68	669,72 319,26 1 963,36	95,19 38,33 30,28	362,35 94 239,04	16 146,41 107,26	8 098,07 9 757,54
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	251,25 1 493,89 2 166,56	3 457,33 1 648,12 10 135,55	491,41 197,88 156,30	1 870,56 486 495,00	83 353,41 553,69	41 805,10 50 371,84

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	30,19 179,47 260,29	415,36 198,00 1 217,68	59,04 23,77 18,78	224,73 58 447,28	10 014,04 66,52	5 022,44 6 051,65
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	80,00 475,69 689,88	1 100,89 524,80 3 227,38	156,48 63,01 49,77	595,63 154 910,70	26 541,56 176,31	13 311,66 16 039,50
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	122,30 727,16 1 054,59	1 682,88 802,23 4 933,55	239,20 96,32 76,08	910,51 236 804,85	40 572,86 269,51	20 348,92 24 518,85
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	188,55 1 121,05 1 625,85	2 594,47 1 236,79 7 606,00	368,77 148,49 117,30	1 403,72 365 079,45	62 550,73 415,50	31 371,71 37 800,44
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	579,26 3 444,11 4 994,93	7 970,75 3 799,68 23 367,17	1 132,93 456,20 360,36	4 312,51 1 121 597,76	192 168,48 1 276,51	96 380,24 116 130,58
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	214,81 1 277,21 1 852,32	2 955,87 1 409,07 8 665,46	420,13 169,18 133,63	1 599,25 415 932,29	71 263,58 473,38	35 741,56 43 065,76
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	266,96 1 587,26 2 301,98	3 673,42 1 751,13 10 769,05	522,12 210,25 166,07	1 987,47 516 902,38	88 563,25 588,30	44 418,04 53 520,23
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	107,27 637,82 925,02	1 476,12 703,67 4 327,41	209,81 84,48 66,73	798,64 207 710,85	35 588,05 236,40	17 848,84 21 506,45
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	465,14 2 765,58 4 010,88	6 400,44 3 051,11 18 763,62	909,73 366,33 289,36	3 462,91 900 632,76	154 309,53 1 025,03	77 392,45 93 251,80
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 510,31 8 979,88 13 023,38	20 782,29 9 906,97 60 925,67	2 953,91 1 189,46 939,56	11 244,09 2 924 363,68	501 044,61 3 328,28	251 294,07 302 789,53
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 213,95 7 217,82 10 467,90	16 704,33 7 963,00 48 970,65	2 374,28 956,06 755,20	9 037,74 2 350 536,52	402 728,18 2 675,20	201 984,42 243 375,28
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	163,06 969,51 1 406,07	2 243,75 1 069,60 6 577,82	318,92 128,42 101,44	1 213,97 315 728,19	54 095,15 359,34	27 130,90 32 690,59

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	96,08	1 322,09	187,92	715,31	31 874,64	15 986,42
		b)	571,27	630,25	75,67	186 037,40	211,73	19 262,37
		c)	828,50	3 875,87	59,77			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	172,46	2 373,10	337,30	1 283,95	57 213,61	28 694,93
		b)	1 025,40	1 131,26	135,82	333 929,12	380,05	34 575,13
		c)	1 487,12	6 957,02	107,29			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	163,63	2 251,58	320,03	1 218,20	54 283,79	27 225,51
		b)	972,89	1 073,33	128,87	316 829,15	360,59	32 804,59
		c)	1 410,97	6 600,76	101,79			

REGOLAMENTO (CE) N. 115/2000 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 2000****relativo al rilascio di titoli d'importazione per alcuni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE ⁽²⁾ (di seguito denominata «decisione PTOM»),

visto il regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 108 ter, paragrafo 1, della decisione PTOM ammette il cumulo di origine ACP/PTOM per i prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704, nei limiti di un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero;
- (2) conformemente al regolamento (CE) n. 2553/97, sono state presentate alle autorità nazionali due domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale superiore alle 3 000 tonnellate ammesse dalla decisione PTOM;
- (3) l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2553/97 dispone che se le domande di titoli determinano il superamento del quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero, la Commissione adotta un regolamento

recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda depositata e sospende la presentazione di nuove domande per l'anno in corso;

- (4) la Commissione deve pertanto fissare il coefficiente di riduzione per il rilascio dei titoli d'importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate, ai sensi dell'articolo 108 ter della decisione PTOM, il 3 gennaio 2000 per un quantitativo di 732,300 tonnellate di zucchero del codice NC 1701 11 90 e il 6 gennaio per un quantitativo di 3 000 tonnellate di zucchero del codice NC 1701 99 10, nei limiti dell'80,37939 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

È sospesa la presentazione di nuove domande per il 2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 116/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2000

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2000 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2731/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

- (1) in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo;
- (2) tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2000 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle

domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2000 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. Le quantità disponibili per il lotto successivo sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39.

ALLEGATO

Regolamento (CE) n. 2603/97

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2000 e quantità disponibili per il lotto successivo.

Origine	% di riduzione	Quantitativi disponibili per il lotto del mese di maggio 2000 (in t)
PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006	6,12	—
ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	68,296	41,666
ACP (articolo 3) — Codice NC 1006 40 00	54,706	10,000

REGOLAMENTO (CE) N. 117/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2000

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nibili, per i sei paesi considerati per il quarto periodo, dal 1° aprile al 30 giugno 2000,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

(1) considerando che agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2000; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania; che, tuttavia, le quantità indicate nelle domande di carni bovine originarie della Polonia e di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento;

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania;

b) 0,6132 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2000, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 2 860 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 2 326 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
- 1 680 tonnellate di carni originarie della Slovacchia,
- 240 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,
- 1 734 tonnellate di carni originarie della Romania;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il terzo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi dispo-

b) 2 880 tonnellate di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 345,79 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 118/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;
- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	209,17	68,87	100,25		156,88
1006 20 13	209,17	68,87	100,25		156,88
1006 20 15	209,17	68,87	100,25		156,88
1006 20 17	207,87	68,41	99,59	0,00	155,90
1006 20 92	209,17	68,87	100,25		156,88
1006 20 94	209,17	68,87	100,25		156,88
1006 20 96	209,17	68,87	100,25		156,88
1006 20 98	207,87	68,41	99,59	0,00	155,90
1006 30 21	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	207,87	455,00	209,17	455,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	329,16	279,50	351,73	302,76	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	322,01	273,04	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	29,72	29,72	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 119/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2000

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle

quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

(3) considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ha subito notevoli perturbazioni dalla data dell'ultima fissazione; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1201/89 della Commissione, la Commissione modifica pertanto con effetto immediato il prezzo in questione;

(4) considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %; che il regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1999/2000, nonché la relativa percentuale di maggiorazione; che l'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 21,576 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 48,263 EUR/100 kg per la Spagna,
- 44,330 EUR/100 kg per la Grecia,
- 84,724 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 120/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2000
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 31/2000 della Commissione ⁽³⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 4 del 7.1.2000, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 2000, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	0	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
	02	0	0	0	-1,00	-1,00	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-1,37	-1,37	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-1,28	-1,28	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-1,18	-1,18	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-1,09	-1,09	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-1,02	-1,02	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 121/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 98/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 102/2000 ⁽⁶⁾;

- (2) l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 98/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU L 12 del 18.1.2000, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	35,06	25,06
	di qualità media ⁽¹⁾	45,06	35,06
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	34,70	24,70
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	34,70	24,70
	di qualità media	72,96	62,96
	di bassa qualità	85,80	75,80
1002 00 00	Segala	85,34	75,34
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	85,34	75,34
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	85,34	75,34
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	90,67	80,67
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	90,67	80,67
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	85,34	75,34

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.1.2000 al 18.1.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	114,18	105,79	95,76	84,32	149,21 (**)	139,21 (**)	98,93 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	35,39	5,38	2,58	9,24	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,26 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,55 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 1999/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 1999****concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) l'azione della Comunità nel settore della politica sociale mira tra l'altro al miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori nel loro ambiente di lavoro;
- (2) l'azione della Comunità nel settore dei trasporti marittimi mira tra l'altro al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, alla sicurezza in mare e alla prevenzione dell'inquinamento dovuto ai sinistri marittimi;
- (3) la conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nell'ottantaquattresima sessione tenuta dall'8 al 22 ottobre 1996, ha adottato la «convenzione OIL n. 180» sull'orario di lavoro della gente di mare e sulla composizione dell'equipaggio del 1996, in prosieguo denominata «convenzione OIL n. 180» e il protocollo relativo alla convenzione sulla marina mercantile (norme minime) del 1996, in prosieguo denominato «protocollo della convenzione OIL n. 147»;
- (4) la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'associazione degli armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei lavoratori dei trasporti dell'Unione europea (FST) ⁽⁴⁾, adottata a norma dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato, è finalizzata all'attuazione di tale accordo, concluso il 30 settembre 1998, in prosieguo denominato «accordo»; il contenuto dell'accordo rispecchia quello di talune disposizioni della convenzione OIL n. 180; esso si applica al personale navigante a bordo di qualsiasi nave marittima, appartenente ad una compagnia pubblica o privata, iscritta nel registro di uno Stato membro e adibita normalmente ad operazioni commerciali marittime;

(5) la presente direttiva è diretta ad applicare a tutte le navi che fanno scalo in un porto della Comunità a prescindere dalla loro bandiera le disposizioni della direttiva 1999/63/CE che si basano su quelle della convenzione OIL n. 180, al fine di individuare e porre fine alle situazioni manifestamente pericolose per la sicurezza o la salute della gente di mare; mentre la direttiva 1999/63/CE comprende requisiti non contemplati nella convenzione OIL n. 180 e non devono pertanto essere applicati a bordo delle navi che non battono bandiera di uno Stato membro;

(6) la direttiva 1999/63/CE si applica alla gente di mare a bordo di tutte le navi marittime iscritte nel registro di uno Stato membro; gli Stati membri devono verificare che le navi battenti la loro bandiera rispettino l'insieme delle disposizioni della suddetta direttiva;

(7) ai fini della sicurezza, e per evitare distorsioni della concorrenza, gli Stati membri devono poter verificare l'osservanza delle pertinenti disposizioni della direttiva 1999/63/CE da parte di tutte le navi marittime che fanno scalo nei loro porti, a prescindere dallo Stato in cui esse sono immatricolate;

(8) in particolare, le navi battenti bandiera di uno Stato che non è parte della convenzione OIL n. 180, né del protocollo della convenzione OIL n. 147, non devono ottenere un trattamento più favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato che è parte della convenzione e del protocollo o di uno dei due;

(9) per controllare la corretta applicazione della direttiva 1999/63/CE, gli Stati membri devono svolgere ispezioni a bordo delle navi, in particolare in caso di denuncia del comandante, di un membro dell'equipaggio o di qualsiasi persona od organismo che abbia un interesse legittimo per la sicurezza della nave in servizio, la vita di bordo, le condizioni di lavoro o la prevenzione dell'inquinamento;

(10) ai fini della presente direttiva, gli Stati membri possono, ove necessario, designare di propria iniziativa gli ispettori preposti al controllo dello Stato di approdo per l'ispezione delle navi che fanno scalo in un porto della Comunità;

(11) l'inosservanza delle disposizioni della direttiva 1999/63/CE può essere comprovata in seguito a una verifica delle condizioni del lavoro a bordo e dei registri in cui sono riportate le ore di lavoro e le ore di riposo oppure quando l'ispettore ha fondati motivi di ritenere che la gente di mare sia eccessivamente affaticata;

⁽¹⁾ GU C 43 del 17.2.1999, pag. 16.

⁽²⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 33.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 240), posizione comune del Consiglio del 12 luglio 1999 (GU C 249 dell'1.9.1999, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 4 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 37.

- (12) quando la situazione a bordo della nave risulta manifestamente pericolosa per la sicurezza o la salute, l'autorità competente dello Stato membro nel cui porto la nave ha fatto scalo può dichiararne il fermo fino a eliminazione degli inadempimenti o finché l'equipaggio abbia riposato a sufficienza;
- (13) poiché la direttiva 1999/63/CE riprende le disposizioni della convenzione OIL n. 180, la verifica del rispetto delle disposizioni di tale direttiva a bordo delle navi iscritte nel registro di un paese terzo può essere effettuata solo dopo l'entrata in vigore della suddetta convenzione,

mente infondato o acquisisca prova del fatto che la nave non rispetta le norme previste dalla direttiva 99/63/CE, elabora una relazione che invia al governo del paese di registrazione della nave e, allorché un'ispezione effettuata a norma dell'articolo 4 fornisca le prove in merito, tale Stato membro adotta tutte le misure necessarie per fare modificare le condizioni a bordo che risultano manifestamente pericolose per la sicurezza o la salute dell'equipaggio.

L'identità della persona che presenta il reclamo non deve essere resa nota al comandante né al proprietario della nave in questione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione

- Scopo della presente direttiva è istituire un sistema di verifica e di controllo dell'osservanza delle disposizioni della direttiva 1999/63/CE da parte delle navi che fanno scalo nei porti degli Stati membri al fine di migliorare la sicurezza in mare e le condizioni di lavoro, sanitarie e di sicurezza della gente di mare a bordo delle navi.
- Gli Stati membri adottano misure adeguate affinché le navi che non sono registrate nel loro territorio o che non battono la loro bandiera rispettino le clausole da 1 a 12 dell'accordo che figura nell'allegato della direttiva 1999/63/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- «nave»: ogni nave marittima, sia essa di proprietà pubblica o privata, impegnata normalmente in operazioni commerciali marittime. I pescherecci non rientrano in questa definizione;
- «autorità competente»: l'autorità incaricata dagli Stati membri di svolgere le funzioni contemplate dalla presente direttiva;
- «ispettore»: un dipendente pubblico o altra persona debitamente autorizzata dall'autorità competente di uno Stato membro a verificare le condizioni di lavoro a bordo che risponde a tale autorità;
- «reclamo»: qualsiasi informazione o rapporto trasmesso da un membro dell'equipaggio, un organismo professionale, un'associazione, un sindacato o, in generale, da chiunque sia interessato alla sicurezza della nave, in particolare alla sicurezza o alla salute dell'equipaggio.

Articolo 3

Elaborazione di relazioni

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, qualora uno Stato membro nel cui porto una nave abbia fatto scalo volontario nel normale esercizio delle proprie attività commerciali oppure per ragioni operative, riceva un reclamo da esso non ritenuto manifesta-

Articolo 4

Ispezione e ispezione più dettagliata

1. L'ispettore, quando effettua un'ispezione, per acquisire la prova che la nave non rispetta le prescrizioni della direttiva 1999/63/CE, verifica se:

- sia stata elaborata una tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo, nella lingua o nelle lingue di lavoro utilizzate sulla nave e in lingua inglese conforme al modello riprodotto nell'allegato I, o ad altro equivalente, e che essa sia affissa a bordo in un luogo di facile accesso;
- sia tenuto un registro delle ore di lavoro o di riposo della gente di mare, nella lingua o nelle lingue di lavoro utilizzate a bordo e in lingua inglese conforme al modello riprodotto nell'allegato II o ad altro equivalente, conservato a bordo e debitamente vidimato dall'autorità competente dello Stato in cui la nave è registrata.

2. A norma del paragrafo 1, allorché un reclamo sia stato ricevuto o l'ispettore ritenga, in base alle sue osservazioni a bordo, che i lavoratori si trovino in stato di eccessivo affaticamento, egli effettua un'ispezione più dettagliata per determinare se le ore di lavoro prestate o i periodi di riposo iscritti nel registro corrispondano alle norme stabilite dalla direttiva 1999/63/CE nel settore marittimo e se essi siano stati debitamente osservati, tenendo conto di altri registri concernenti il funzionamento della nave.

Articolo 5

Eliminazione delle irregolarità

1. Qualora l'ispezione o l'ispezione più dettagliata rivelino che la nave non è conforme ai requisiti della direttiva 1999/63/CE, lo Stato membro adotta le misure necessarie per far sì che vengano modificate le condizioni a bordo che comportano un pericolo manifesto per la sicurezza o la salute della gente di mare imbarcata. Tali misure possono consistere in un divieto di lasciare il porto fino a che non siano state eliminate le irregolarità constatate o fino a che la gente di mare non si sia sufficientemente riposata.

2. Allorché esistano prove evidenti che i membri dell'equipaggio incaricati del primo turno di guardia o dei turni successivi si trova in uno stato di affaticamento eccessivo, lo Stato membro provvede affinché la nave non lasci il porto prima che siano state eliminate le irregolarità constatate o che l'equipaggio si sia sufficientemente riposato.

Articolo 6

Misure successive

1. Nel caso in cui sia stato prescritto ad una nave il fermo in un porto a norma dell'articolo 5, l'autorità competente dello Stato membro informa il comandante, il proprietario o l'armatore della nave, le autorità dello Stato di bandiera o dello Stato di immatricolazione della nave o le autorità consolari, oppure, in mancanza di queste, la rappresentanza diplomatica più vicina di tale Stato dei risultati delle ispezioni di cui all'articolo 4, delle decisioni dell'ispettore o delle eventuali misure correttive richieste.

2. In caso di ispezione a norma della presente direttiva occorre evitare nella misura del possibile indebiti ritardi alla nave. Qualora una nave subisca indebiti ritardi, il proprietario o l'armatore ha diritto di richiedere un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi in cui si faccia valere un ritardo indebito, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.

Articolo 7

Diritto di ricorso

1. Il proprietario o l'armatore di una nave o il suo rappresentante in uno Stato membro ha il diritto di ricorrere contro una decisione di fermo adottata dall'autorità competente. Il ricorso non sospende il fermo.

2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono in vigore le opportune procedure di ricorso, secondo le rispettive legislazioni nazionali.

3. L'autorità competente informa adeguatamente il comandante della nave di cui al paragrafo 1 del diritto di ricorso.

Articolo 8

Cooperazione tra amministrazioni

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire una cooperazione tra le proprie autorità competenti e le autorità competenti degli Stati membri per l'effettiva attuazione della presente direttiva, in condizioni compatibili con quelle previste dall'articolo 14 della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari o che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) ⁽¹⁾. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate.

2. Le informazioni relative alle misure adottate a norma degli articoli 4 e 5 sono pubblicate secondo modalità identiche a quelle previste al primo comma dell'articolo 15 della direttiva 95/21/CE.

Articolo 9

Divieto di trattamento più favorevole

Gli Stati membri devono assicurare che in caso di ispezione di una nave immatricolata o battente bandiera di uno Stato che non è parte della convenzione OIL n. 180, o del protocollo della convenzione OIL n. 147, dopo l'entrata in vigore di detti strumenti il trattamento riservato a tale nave e al suo equipaggio non sia più favorevole di quello riservato ad una nave battente bandiera di uno Stato che è parte della convenzione n. 180 dell'OIL o del protocollo della convenzione OIL n. 147 o di entrambi.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni di diritto nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione informa gli altri Stati membri al riguardo.

Articolo 11

Navi di Stati terzi

Le disposizioni della presente direttiva si applicano a navi non iscritte nel registro o non battenti la bandiera di uno Stato membro soltanto dopo l'entrata in vigore della convenzione OIL n. 180 e del protocollo della convenzione OIL n. 147.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/42/CE (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 40).

ALLEGATO I
MODELLO DI TABELLA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A BORDO ⁽¹⁾

Nome della nave: _____ Bandiera: _____ Eventuale codice IMO: _____
 Ultimo aggiornamento della tabella: _____ () di () pagine.

Il numero massimo di ore di lavoro o il numero di ore di riposo sono conformi alle prescrizioni di: _____ (legge/regolamento nazionale) emanata/o conformemente alla convenzione OIL n. 180 sull'orario di lavoro della gente di mare e sulla composizione dell'equipaggio (1996) e nel rispetto del contratto di lavoro collettivo registrato o autorizzato in conformità della suddetta convenzione e della convenzione internazionale relativa all'addestramento, all'abilitazione e alla tenuta della guardia dei marittimi del 1978 (convenzione STCW), nella versione riveduta ⁽²⁾.

Numero massimo delle ore di lavoro/numero minimo delle ore di riposo ⁽³⁾: _____

Altre prescrizioni: _____

Categorìa/grado ⁽⁴⁾	Ore di lavoro giornaliero in mare		Ore di lavoro giornaliero in porto		Osservazioni	Totale ore di lavoro/riposo ⁽⁵⁾	
	Turni di guardia (da-a)	Mansioni diverse dai turni di guardia (da-a) ⁽⁶⁾	Turni di guardia (da-a)	Mansioni diverse dai turni di guardia (da-a)		in mare	in porto

Firma del comandante: _____

⁽¹⁾ I termini utilizzati nel presente modello devono figurare nella/e lingua/e di lavoro a bordo e in lingua inglese.
⁽²⁾ Cfr. a tergo gli articoli estratti dalla convenzione OIL n. 180 e dalla convenzione STCW.
⁽³⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.
⁽⁴⁾ Per le categorie o i gradi che figurano anche nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio dovrebbe essere utilizzata la medesima terminologia.
⁽⁵⁾ Per il personale che svolge i turni di guardia, nella colonna «osservazioni» possono essere annotate in via preventiva le ore probabilmente destinate allo svolgimento di mansioni non programmate; queste ore dovrebbero essere incluse nel totale relativo alle ore di lavoro svolte giornalmente.

ESTRATTI DALLA CONVENZIONE OIL N. 180 E DALLA CONVENZIONE STCW

Convenzione OIL n. 180

Articolo 5

1. L'orario di lavoro o di riposo è soggetto ai seguenti vincoli: a) il numero massimo di ore di lavoro non può superare: i) le 14 ore su un arco di tempo di 24 ore e ii) le 72 ore su un arco di tempo di 7 giorni; ovvero b) il numero minimo delle ore di riposo non può essere inferiore a: i) 10 ore su un arco di tempo di 24 ore e ii) 77 ore su un arco di tempo di 7 giorni.
2. Le ore di riposo non possono essere frazionate in più di due periodi, uno dei quali deve comprendere almeno sei ore consecutive; l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non può superare le 14 ore.
6. I punti 1 e 2 non ostano tuttavia che la parte preveda leggi o regolamenti o una procedura della competente autorità per autorizzare o registrare contratti collettivi che consentano deroghe ai limiti prescritti. Tali deroghe dovrebbero per quanto possibile attenersi alle norme stabilite, pur contemplando tuttavia la possibilità di intensificare la frequenza o prolungare i periodi di congedo oppure di concedere un congedo compensativo per il personale di guardia o che lavora a bordo di navi in servizio su brevi distanze.

Articolo 7

1. La presente convenzione lascia impregiudicato il diritto del comandante di una nave di imporre al personale di svolgere le ore di lavoro necessarie per salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate, oppure per soccorrere navi o persone in pericolo in mare.
3. Non appena la situazione sia tornata alla normalità, il comandante assegna un periodo adeguato di riposo al personale di bordo che ha lavorato durante un periodo in origine previsto per il riposo.

Convenzione STCW

Sezione A-VIII/1 del codice STCW (norme vincolanti)

1. Tutte le persone che svolgono mansioni di ufficiale responsabile dei turni di guardia hanno diritto a un minimo di 10 ore di riposo su un arco di tempo di 24 ore.
2. Le ore di riposo non possono essere frazionate in più di due periodi, uno dei quali non può avere durata inferiore a 6 ore consecutive.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 in materia di ore di riposo possono essere disattese in caso di emergenza o esercitazione o in altre situazioni operative urgenti o prioritarie.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, il periodo minimo di 10 ore consecutive può essere ridotto a non meno di 6 ore consecutive di riposo, a condizione che tale riduzione non si prolunga per oltre due giorni e che siano comunque assegnate almeno 70 ore di riposo ogni 7 giorni.
5. Le autorità nazionali prescrivono di affiggere l'orario dei turni di guardia in un luogo facilmente accessibile.

Sezione B-VIII/1 del codice STCW (raccomandazioni)

3. In applicazione della regola VIII/1, occorre tenere conto dei seguenti aspetti:
 - 1) le disposizioni adottate per evitare l'eccessivo affaticamento del personale dovrebbero impedire lo svolgimento di un numero esorbitante di ore di lavoro senza motivi validi. In particolare, i periodi minimi di riposo di cui alla sez. A-VIII/1 non dovrebbero essere interpretati in modo da dedicare tutte le restanti ore ai turni di guardia o altre mansioni;
 - 2) la frequenza e durata dei periodi di congedo e la concessione di congedi compensativi sono fattori concreti atti ad impedire l'accumulo di eccessivo affaticamento nell'arco di un certo periodo di tempo;
 - 3) tale disposizione può essere modificata per le navi in servizio su piccole distanze, a condizione che siano adottati provvedimenti di sicurezza speciali.

ALLEGATO II

MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO DELLA GENTE DI MARE ⁽¹⁾

pag. 1 di 2

Nome della nave: _____ Eventuale codice IMO: _____ Bandiera: _____
 Nome e cognome del marittimo: _____ Categoria/grado: _____
 Mese e anno: _____ Addetto ai turni di guardia ⁽²⁾: sì no

Registrazione delle ore di lavoro/riposo ⁽³⁾

indicare i periodi di lavoro o di riposo con una X oppure una linea continua.

COMPLETARE LA TABELLA RIPORTATA A TERGO

A questa nave si applicano le seguenti disposizioni del diritto nazionale e/o dei contratti collettivi che disciplinano il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo delle ore di riposo: _____

Dichiaro che le informazioni registrate nel presente formulario relative alle ore di lavoro o di riposo del marittimo indicato corrispondono al vero.

Nome del comandante o della persona da questi autorizzata a firmare il presente formulario: _____

Firma del comandante o della persona autorizzata: _____ Firma del marittimo: _____

Copia del presente formulario va consegnata al marittimo interessato.

Il presente formulario è soggetto a verifica e vidimazione secondo le procedure stabilite da:

_____ (denominazione dell'autorità competente)

⁽¹⁾ I termini utilizzati nel presente modello devono figurare nella/e lingua/e a bordo e in lingua inglese.

⁽²⁾ Indicare con ✓ la risposta corretta.

⁽³⁾ Cancellare una delle due voci.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2000 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

[notificata con il numero C(1999) 4491]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/43/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 90/642/CEE, la Commissione presenta ogni anno al comitato fitosanitario permanente, entro il 31 dicembre, una raccomandazione relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli, inteso a garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate nell'allegato II delle suddette direttive;
- (2) la Commissione dovrebbe raccomandare ogni anno un programma di controlli; l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nel corso dei tre precedenti programmi coordinati annuali di controlli dimostra che i programmi più efficienti e convenienti sono quelli pluriennali; sembra opportuno tracciare nella presente raccomandazione le linee essenziali dei futuri programmi;
- (3) la Commissione dovrebbe avviarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione attuale agli antiparassitari attraverso la dieta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 90/642/CEE; per poter determinare se simili calcoli siano realizzabili, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

che costituiscono i principali componenti delle diete europee; viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di soli quattro o cinque prodotti; ciascun composto antiparassitario dovrebbe essere controllato, in generale, in 20 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli quinquennali;

- (4) i residui di cui si raccomanda il controllo nel 2000 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari acefato, gruppo benomil, clorpirifos, iprodione e metamidofos (designati come «gruppo A» nell'allegato IA), in quanto questi composti sono già stati controllati tra il 1996 e il 1999 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta;
- (5) i residui di cui si raccomanda il controllo negli anni 2000 e 2001 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari diazinon, metalaxil, metidation, tiabendazolo e triazofos (designati come «gruppo B» nell'allegato IA), in quanto questi composti sono già stati controllati tra il 1997 e il 1999 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta;
- (6) i residui di cui si raccomanda il controllo negli anni 2000, 2001 e 2002 consentiranno di esaminare la possibilità di utilizzare i dati relativi agli antiparassitari clorpirifosmetile, deltametrin, endosulfan, imazalil, lambdacialotrin, gruppo maneb, mecarbam, permetrin, pirimifosmetile e vinclozolin (designati come «gruppo C» nell'allegato IA), in quanto questi composti sono già stati controllati nel 1998 e nel 1999 ai fini della stima dell'esposizione attuale attraverso la dieta;
- (7) è necessario un approccio statistico sistematico per quanto riguarda il numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascuna azione specifica coordinata; che tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius ⁽¹⁾; secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di un numero totale di campioni pari a 459 fornisce un livello di fiducia del 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di rilevazione nell'ipotesi che l'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di rilevazione; il numero totale di campioni che ogni Stato membro deve prelevare sarà stabilito in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno, come indicato nell'allegato IB;
- (8) le linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari, pubblicate nell'allegato II ⁽²⁾ della raccomandazione relativa al 1999, sono state discusse, allo stato di progetto, dagli esperti degli Stati membri riuniti a Oeiras, in Portogallo, il 15-16 settembre 1997, nonché nell'ambito del sottogruppo «residui di antiparassitari» del gruppo di lavoro fitosanitario il 20-21 novembre 1997; è stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate alla luce dell'esperienza così acquisita;
- (9) in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE, gli Stati membri, quando trasmettono alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei loro programmi nazionali di controllo nel corso dell'anno precedente, sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto alla loro elaborazione; tali informazioni devono comprendere i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate; occorre indicare, per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi della direttiva 93/99/CEE, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽³⁾;
- (10) le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica; la Commissione ha approntato gli opportuni formati su dischetti da inviare agli Stati membri; gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard; un ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici della Commissione;
- (11) le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372.

⁽²⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 30; precedentemente pubblicate come documento della Commissione VI/7826/97.

⁽³⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato IA, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato IB, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2000 questa operazione comprenderà le combinazioni cetriolo/metamidofos e pera/cloromequat;
2. di comunicare, entro il 31 agosto 2001, i risultati ottenuti per la parte dell'azione specifica corrispondente al 2000 nell'allegato IA, indicando i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» ⁽¹⁾, in un formato indicato nel documento orientativo per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controlli ⁽²⁾;
3. di trasmettere alla Commissione e agli Stati membri, entro il 31 agosto 2000, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 1999, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:
 - 3.1. i risultati dei loro programmi nazionali sugli antiparassitari elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE e della direttiva 90/642/CEE, relativamente ai limiti armonizzati e, dove questi non fossero ancora fissati sul piano comunitario, relativamente ai limiti stabiliti dalla normativa nazionale;
 - 3.2. informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari (allegato II) che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;
 - 3.3. i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 128 del 21.5.1999, pag. 48.

ALLEGATO IA

dell'azione specifica di cui al punto 1 della presente raccomandazione

Residui di antiparassitari da analizzare	ANNI (1)			
	2000	2001	2002	2003 (2)
Gruppo A				
Acefato	(a)			
Gruppo Benomil	(a)			
Clorpirifos	(a)			
Iprodione	(a)			
Metamidofos	(a)			
Gruppo B				
Diazinon	(a)	(b)		
Metalaxyl	(a)	(b)		
Metidation	(a)	(b)		
Tiabendazolo	(a)	(b)		
Triazofos	(a)	(b)		
Gruppo C				
Clorpirifosmetile	(a)	(b)	(c)	
Deltametrin	(a)	(b)	(c)	
Endosulfan	(a)	(b)	(c)	
Imazalil	(a)	(b)	(c)	
Lambdacialotrin	(a)	(b)	(c)	
Gruppo Maneb	(a)	(b)	(c)	
Mecarbam	(a)	(b)	(c)	
Permetrin	(a)	(b)	(c)	
Pirimifosmetile	(a)	(b)	(c)	
Vinclozolin	(a)	(b)	(c)	
Gruppo D				
Azinfosmetile		(b)	(c)	(d)
Captan		(b)	(c)	(d)
Clorotalonil		(b)	(c)	(d)
Diclofluanid		(b)	(c)	(d)
Dicofol		(b)	(c)	(d)
Dimetoato		(b)	(c)	(d)

Residui di antiparassitari da analizzare	ANNI (1)			
	2000	2001	2002	2003 (2)
Disulfoton		(b)	(c)	(d)
Folpet		(b)	(c)	(d)
Malation		(b)	(c)	(d)
Ometoato		(b)	(c)	(d)
Ossidemeton-metile		(b)	(c)	(d)
Forato		(b)	(c)	(d)
Procimidone		(b)	(c)	(d)
Propizamide		(b)	(c)	(d)
Tiometone		(b)	(c)	(d)

Gruppo E

Aldicarb			(c)	(d)
Bromopropilato			(c)	(d)
Cipermetrin			(c)	(d)
Deltametrin			(c)	(d)
Imazalil			(c)	(d)
Lambdacialotrin			(c)	(d)
Metamidofos			(c)	(d)
Metiocarb			(c)	(d)
Metomil			(c)	(d)
Monocrotofos			(c)	(d)
Paration			(c)	(d)
Permetrin			(c)	(d)
Pirimifosmetile			(c)	(d)
Tolilfluand			(c)	(d)
Vinclozolin			(c)	(d)

(a) riso (semigreggio o lucidato), cetriolo, cavolo, piselli (freschi o congelati, senza baccello)

(b) mele, orzo, pomodori, lattuga

(c) pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate

(d) carote, arance, pesche, spinaci

(1) Dati indicativi per il 2001, 2002 e 2003, in attesa dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(2) Gruppo F da specificarsi ulteriormente.

ALLEGATO IB

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare nell'ambito del programma coordinato di controlli per il 2000

B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	A	P	FIN	S	UK	Totale
12	12	93	12	45	66	12	65	12	17	12	12	12	12	66	460